

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

.....  
29 settembre 2016

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☒ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Valutazione di Incidenza**

**n. 1 del 13 marzo 2018**

**Oggetto: Interventi selvicolturali su bosco misto di  
carpino e faggio in Loc. Borelle nel Comune di  
Molazzana (LU)**

**Richiedente: Barsanti Enrico**

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**

**In riferimento** alla comunicazione dell'Unione dei Comuni  
della Garfagnana protocollata il 06.02.2018 al n. 327 che  
informava il Parco dell'avvenuto inserimento sul SIGAF di  
ARTEA della domanda n.  
2018FORATBIPRMLEA27E60F283H0460200401/908  
relativa a interventi selvicolturali in località Borelle nel  
Comune di Molazzana (LU);

**Preso atto** che l'intervento in oggetto ricade all'interno  
dell'area contigua del Parco come identificata dal Piano per  
il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del  
Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre  
2016, nonché all'interno della Zsc IT5120014 M.Corchia –  
Le Panie;

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione  
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi  
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per  
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.  
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.  
10/2010";

**Vista** la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge  
forestale della Toscana";

**Visto** il Regolamento Forestale della Toscana emanato con  
decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n.  
48/R e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 “ Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

**Visto** il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC ) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

**Visto** lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Visto** il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Verificata** la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del documento “*Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici*” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Considerato** che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

**Vista** la scheda di pre-valutazione di incidenza, redatta da Bertolotti Domenico in data 29.01.2018 e disponibile sul SIGAF di ARTEA dal 02.02.2018;

**Ritenuto** di sottoporre l’intervento in oggetto alla procedura di valutazione d’incidenza (fase 1 – verifica) di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011;

**Visto** il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 13.03.2018;

**Preso atto** che il valore complessivo delle opere da realizzare o il valore della produzione è inferiore a € 15.000 e, pertanto gli oneri istruttori non sono dovuti, come previsto dall'allegato C della D.G.C. n. 119/2018;

## DETERMINA

di dare atto che l’intervento in oggetto è stato sottoposto alla procedura di valutazione d’incidenza: fase 1 – verifica, di cui alle linee guida della Commissione Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE) come previsto dalla DGRT n. 916 del 28/10/2011;

di rilasciare a **Barsanti Enrico**, la Pronuncia di Valutazione d’Incidenza, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per gli interventi selvicolturali e opere connesse in località Borelle nel Comune di Molazzana, secondo quanto contenuto nella domanda e nella documentazione tecnica disponibile sul SIGAF di ARTEA, con le seguenti prescrizioni:

- Nel bosco a prevalenza di faggio si dovrà favorire la disetaneizzazione e la diversità specifica effettuando se possibile localizzati diradamenti se sussistono possibilità concrete di ingresso spontaneo di altre latifoglie.
- Laddove possibile si dovrà preferire la matricinatura a gruppi.
- Ai margini del bosco dovranno essere rilasciati i soggetti di bordo più stabili.
- Dovranno essere mantenute almeno 2 piante ad ettaro secche o deperienti o morte in piedi, escludendo quelle con criticità di tipo fitosanitario o le piante di specie pericolose per l’innesco di incendi boschivi, scelte fra quelle di dimensioni maggiori, e di 3 piante ad ettaro a sviluppo

indefinito che devono essere comprese nel numero di matricine previste in sede autorizzativa. Le piante stesse devono essere individuate e marcate sul tronco in sede di realizzazione del taglio.

- Dovranno essere rilasciate, se presenti, almeno 2 piante ad ettaro morte a terra, scelte tra quelle di dimensioni maggiori, equivalenti a circa 15 mc di necromassa per ciascun ettaro, avendo cura di non creare barriera al deflusso delle acque, né cumuli pericolosi per l'innescò di incendi e fitopatie.
- Dovranno essere rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta.

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA rendendolo disponibile all'Unione dei Comuni della Garfagnana;

di dare atto che la presente Pronuncia di Valutazione d'Incidenza costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dell'intervento, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge.

**determina** altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**  
dott. arch. Raffaello Puccini